

REGOLAMENTO AGGIUNTIVO DI LEGACOOP ESTENSE

(Proposto dalla Presidenza-8luglio 2016, approvato dalla Direzione - 09/10/2016)

1 – INCOMPATIBILITA'

1.1 I dipendenti e i collaboratori in organico di Legacoop Estense, qualora assumano:

- a) incarichi elettivi in Organi assembleari con funzioni legislative,
- b) funzioni esecutive nella Pubblica Amministrazione,
- c) incarichi di amministratore in Enti a controllo pubblico,
- d) incarichi esecutivi in seno a Partiti,
- e) altri incarichi esecutivi in altri Enti o Associazioni

se non si avvalgono dell'istituto dell'aspettativa, devono immediatamente comunicare al Presidente l'assunzione dell'incarico e fornire le informazioni proprie dell'atto di nomina.

1.2 Il Consiglio di Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, deve esprimere un parere motivato entro 30 giorni dall'adesione dell'incarico, nel merito di possibili incompatibilità con le mansioni svolte.

1.3 I dipendenti e i collaboratori in organico di Legacoop Estense che svolgono funzioni di rappresentanza o che sono membri di Organi di Legacoop non possono assumere gli incarichi elencati alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente punto 1.1. Essi, inoltre, non possono assumere l'incarico di:

- a) Consigliere comunale in Comuni con oltre 100mila abitanti

- b) Assessore o componente di Organo esecutivo in Comuni con oltre 25mila abitanti

1.4 Eventuali deroghe al divieto posto dal precedente punto 1.3 devono essere deliberate dal Consiglio di Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti.

1.5 Gli incarichi già assunti e in essere prima dell'adozione del presente regolamento non sono assoggettati al vaglio previsto ai punti precedenti fino allo scadere del mandato.

2 – INELEGGIBILITA'

2.1 Per le persone che siano titolari di un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia o che abbiano compiuto il sessantasettesimo anno di età non è più possibile essere eletti alla carica di Presidente, Vicepresidente e Direttore di Legacoop Estense.

2.2 Qualora il compimento del sessantasettesimo anno di età avvenga in corso di mandato, questo non si interrompe.

3 – ASSUNZIONE DI INCARICHI ESTERNI

3.1 Gli incarichi esterni in organi di enti pubblici o privati, anche cooperativi, devono essere limitati e compatibili con l'attività lavorativa svolta dai dipendenti e dai collaboratori.

3.2 Qualora tali incarichi siano conferiti dietro indicazione di Legacoop Estense, essi devono essere autorizzati dal Presidente. Per tali incarichi è necessario concordare specificatamente la destinazione dei compensi, nonché l'eventuale rideterminazione delle mansioni, la fruizione di permessi o la riduzione dell'orario di lavoro.

3.3 Qualsiasi altro incarico assunto dai dipendenti o dai collaboratori in organico deve essere comunicato al Presidente.

3.4 Ogni anno, i dipendenti e i collaboratori in organico devono trasmettere, con apposita comunicazione scritta al Presidente di Legacoop Estense, il quadro dei loro incarichi in essere.

3.5 Per gli incarichi di cui al punto 3.2, Legacoop Estense può farsi carico dei costi per coperture assicurative sui rischi relativi agli incarichi assunti, a tutela propria e del dipendente o collaboratore interessato.

4 – COMPENSI DERIVATI DA INCARICHI ESTERNI

4.1 I compensi eventuali, derivanti da incarichi assunti dietro indicazione di Legacoop Estense, saranno, precedentemente alla nomina, oggetto di accordo specifico con il Presidente. Tale accordo dovrà prevedere, di norma, il versamento diretto, da parte dell'ente interessato, a Legacoop Estense del compenso derivante dall'incarico.

4.2 Nel caso risultasse impossibile o inopportuno seguire tale procedura,

l'accordo medesimo, comunque oggetto di necessaria motivazione di merito, potrà contemplare il mantenimento, da parte del dipendente o del collaboratore, degli emolumenti (o di parte di essi) derivanti dall'esecuzione dell'incarico, fermo restando che a Legacoop Estense non derivino in alcuna forma svantaggi economici o costi aggiuntivi in via diretta o indiretta.

4.3 In ogni caso la somma totale massima dei compensi per incarichi assunti, sia autorizzati sia sulla base di nomina associativa e in ogni altra qualsivoglia fattispecie, non potrà mai superare un tetto massimo stabilito, pari al 20% della retribuzione annua lorda del lavoratore medesimo.

4.4 Eventuali deroghe al divieto posto dal precedente punto 4.3 devono essere deliberate dal Consiglio di Presidenza, sentito il Collegio dei Garanti.

5 – DIPENDENTI TITOLARI DI PENSIONE

5.1 Non possono essere assunti dipendenti che siano già titolari di un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.

5.2 Legacoop Estense è impegnata a non protrarre rapporti di lavoro con dipendenti che abbiano maturato i requisiti per ottenere un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.

5.3 Legacoop Estense è impegnata a limitare ogni forma di collaborazione professionale con persone già titolari di

un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.

6 - DIFFERENZALI RETRIBUTIVI

6.1 La retribuzione annua lorda dei dipendenti di Legacoop Estense è determinata mediante l'applicazione del Regolamento interno.

6.2 La retribuzione annua lorda massima percepita da qualsiasi dipendente nell'ambito di Legacoop Estense non può essere superiore di otto volte alla retribuzione annua lorda minima percepita da qualsiasi dipendente di Legacoop Estense.

7 – COMPENSI PER IL PERSONALE IN STATO DI PENSIONAMENTO

7.1 I dipendenti potranno mantenere, in via eccezionale e per comprovate esigenze di Legacoop Estense, funzioni operative anche successivamente all'inizio del trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.

7.2 L'esercizio di tali funzioni operative dovrà comportare l'impegno alla formazione e all'addestramento di nuove figure professionali e non potrà superare i 18 mesi.

7.3 A questi collaboratori può essere riconosciuto un compenso per la durata dell'incarico ricoperto. Il compenso è proporzionato agli oneri correlati all'incarico assegnato.

7.4 La determinazione del compenso non può superare, al netto di aggravii fiscali

aggiuntivi riguardanti l'interessato, la differenza tra il reddito annuo percepito a titolo di trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia e la retribuzione lorda annua risultante nell'anno solare precedente all'inizio del pensionamento, al netto della quota annua del trattamento di fine rapporto.

7.5 Se, per motivate e comprovate esigenze dell'Associazione, sia necessario derogare ai limiti previsti dal punto 7.2, è possibile procedere previa delibera del Consiglio di Presidenza di Legacoop Estense.

8 – RINVIO

8.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo statuto o al regolamento interno per il trattamento economico dei dipendenti di Legacoop Estense.

9 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

9.1 Il presente regolamento è stato adottato con delibera della Direzione di Legacoop Estense il ed entra in vigore il 1 gennaio 2017.

FINE